

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 1, C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E SS. MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2023 - 2024 - 2025.

CIG. 94883989B9 CUP D39E22000100007

CAPITOLATO SPECIALE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente dell'Ente per il triennio 2023 - 2024 - 2025.

Il predetto servizio è finalizzato a dotare i dipendenti del Consorzio ASI di Bari di buoni elettronici per la somministrazione di pasti forniti da una rete di locali, convenzionati direttamente con la ditta aggiudicataria, dotati di pos, compresi nelle categorie merceologiche di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie tavola calda e fredda, self service, bar, mense e altri locali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto

N	Descrizione servizio	CPV	Principale	Importo
1	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici	30199770-8	P	€ 63.000,00
Importo totale a base di gara				€ 63.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

Il contratto sarà contabilizzato a misura sulla base dei buoni pasto erogati mensilmente aventi valore facciale di € 7,00 comprensivi di IVA.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente ha stimato in circa € 6.000,00 (IVA esclusa), calcolati sulla base di una valutazione delle risorse potenzialmente necessarie per l'esecuzione dell'appalto, di un inquadramento in un profilo professionale di medio livello, con applicazione del contratto collettivo nazionale commercio/terziario

2. MODALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio sostitutivo di mensa dovrà avvenire mediante la fornitura buoni pasto del valore nominale di € 7,00 da intendersi quale importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati, comprensivi di IVA.

L'erogazione del servizio, da gestire tramite un sistema completamente automatizzato provvisto di un portale web con accesso personale basato su tessere elettroniche personali, dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con l'aggiudicatario, dietro presentazione di buoni pasto elettronici.

Il Consorzio potrà ordinare mensilmente il numero di buoni pasto necessari, maturati dai dipendenti che hanno eseguito rientri pomeridiani nel mese precedente, il cui prezzo si calcolerà moltiplicando il "valore aggiudicato" (offerto dall'aggiudicatario in sede di gara) per il numero dei Buoni pasto richiesti. All'Importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge.

I buoni pasto, di cui all'art. 4 comma 3 del Decreto 7 giugno 2017 n.122, forniti dall'appaltatore non dovranno essere cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e utilizzabili solo dal titolare della tessera elettronica. Si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;

- i Buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione;

Le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente all'indizione della gara in oggetto. Il fabbisogno massimo complessivo annuale è stimato in un numero di 3.000 buoni pasto, per circa 30 dipendenti consortili che abbiano accesso ad una rete di esercizi convenzionati presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

I succitati esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii."

Si precisa che il quantitativo stimato di n. 9.000 buoni pasto per il periodo contrattuale avente durata triennale, non va inteso quale fisso e invariabile, riservandosi l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio ed in relazione a specifiche esigenze, la facoltà di ridurre, ampliare, modificare il citato quantitativo, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

Nelle suddette evenienze il corrispettivo sarà comunque commisurato al numero effettivo di buoni pasto erogati, conteggiati mensilmente.

3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura buoni pasto, che dovranno possedere le caratteristiche previste all'art. 4 comma 3 del Decreto 7 giugno 2017 n.122, dovrà avvenire secondo le prestazioni di seguito riportate:

- fornire un numero di tessere elettroniche personali secondo le richieste dell'Ente per ciascun dipendente consortile che dovranno riportare sul fronte il nome e cognome dell'utilizzatore, il numero di tessera e il logo del Consorzio ASI di Bari;
- consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del buono pasto (€ 7,00);
- predisporre una rete di esercizi già convenzionati o da convenzionare situati nell'intero territorio nazionale, ed in particolare nei comuni di Bari, Modugno e Molfetta;
- predisporre un portale web per la gestione del buono pasto da parte dell'utilizzatore;
- garantire la possibilità di effettuare ordini mensili e gestire la rendicontazione con l'ausilio dell'ufficio preposto dell'Ente;
- fornire assistenza tecnica nei confronti dell'utente;

Si rappresenta inoltre che

- l'aggiudicatario dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero minimo di esercizi convenzionati pari a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e, in caso di eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedere ad una immediata comunicazione agli uffici dell'Ente e, entro i successivi trenta giorni, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti e garantendo le stesse condizioni contrattuali;
- l'aggiudicatario sarà responsabile per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto dipendente da fatto dei singoli esercizi convenzionati;
- l'Ente potrà richiedere l'integrazione della succitata rete di esercizi convenzionati;
- l'Ente potrà comunicare eventuali inadeguatezze e/o disservizi che si dovessero verificare presso gli esercizi convenzionati, chiedendo eventualmente immediata sostituzione;

4. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata presunta di 36 mesi continuativi, senza opzione di rinnovo, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività indicata in un apposito verbale.

Successivamente all'aggiudicazione della gara ed in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di disporre l'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio all'impresa aggiudicataria che è obbligata a dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni ricevute circa l'esecuzione del contratto.

È inoltre prevista, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatta comunque salva la facoltà di concordare condizioni più favorevoli per il l'Ente.

5. IMPORTO A BASE D'ASTA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Nella stima dell'importo a base del presente appalto si è fatto riferimento per il singolo buono pasto di un valore di € 7,00 oltre IVA.

L'applicazione dello sconto offerto determinerà il valore aggiudicato cui andrà aggiunta l'IVA prevista da Legge.

La stima dell'importo da porre a base d'asta per la durata di 36 mesi è pari ad € 63.000,00 (sessantatremila,00 Euro) oltre Iva, determinata dall'ipotesi di erogazione di n. 9.000 buoni pasto nel periodo di contratto.

Il corrispettivo dell'appalto da riconoscere sarà costituito dal prodotto del valore aggiudicato per il numero effettivo di buoni pasto erogati. Quest'ultimi, forniti ai singoli dipendenti consortili avranno valore nominale di € 7,00.

Considerato che nello svolgimento del servizio non vi sono rischi da interferenze tra il personale del Consorzio ASI di Bari e il personale dell'aggiudicatario, non può essere determinato un costo per oneri interferenziali per la sicurezza.

Nessun compenso revisionale è previsto per il periodo di esecuzione dell'appalto.

6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà individuare un Responsabile del Servizio che sarà l'unico referente per il Consorzio e avrà il ruolo di coordinare i rapporti con il Direttore Esecutivo del Servizio nominato dal Committente, con il compito di regolare i rapporti con la ditta, monitorare e controllare la corretta esecuzione del contratto. Il Responsabile del Servizio:

- attua, come da indicazioni dell'Amministrazione, le strategie generali rispetto all'erogazione del servizio e coordina l'organizzazione dello stesso con riguardo all'assegnazione delle risorse dedicate;
- monitora costantemente l'andamento complessivo del servizio;
- garantisce un comportamento consone alle esigenze dell'Ente;
- segnala tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del servizio cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dell'attività;
- è il destinatario di eventuali reclami provenienti dal Committente.

Le comunicazioni operate dall'Amministrazione e/o dai preposti al Responsabile del servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Responsabile del Servizio presso il domicilio eletto coincidente con la sede operativa dell'Impresa e si intenderanno così validamente effettuate all'Impresa appaltatrice.

Le suddette comunicazioni si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazioni a mezzo PEC.

7. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE

L'Impresa è tenuta ad assicurare lo svolgimento del servizio secondo le modalità descritte nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

Sono a completo carico dell'Impresa gli oneri relativi alla distribuzione di tessere elettroniche nel numero richiesto dalla Stazione Appaltante (circa trenta tessere) e ogni altro onere necessario all'espletamento del servizio.

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Impresa.

8. RISERVATEZZA

L'Impresa aggiudicataria si impegna a non portare a conoscenza di terzi: informazioni, dati tecnici, documenti e notizie, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del servizio venga a conoscenza in forza del contratto.

L'Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di riservatezza.

9. VIGILANZA E CONTROLLI

Il Committente potrà impartire all'impresa aggiudicataria, specifiche disposizioni.

Il Direttore esecutivo del servizio o il RUP o un loro delegato potrà effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni del capitolato tecnico e disciplinare di gara e del contratto.

Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati dall'aggiudicatario ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla documentazione di gara e dal contratto assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e dell'Ente.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

In particolare, l'appaltatore si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente da comunicare al Consorzio prima della stipula del contratto e,

salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.

Il corrispettivo del servizio, determinato dal prodotto del valore aggiudicato per il numero effettivo di buoni pasto erogati, sarà corrisposto con cadenza mensile, a seguito di emissione delle fatture da inviare in originale formalizzate sulla base dell'ordine inoltrato dal Direttore Esecutivo del Servizio.

Le fatture, datate e numerate, complete dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva ed attestazione da parte del RUP del corretto svolgimento del servizio.

Le fatture dovranno essere inviate telematicamente all'indirizzo PEC consortile segreteria generale@pec.consorzioasibari.it, codice SDI T04ZHR3, con indicazione dell'imponibile e riportando la scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72.

Qualora l'Impresa aggiudicataria risulti non in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi e relativi accessori, l'Ente opererà il trattenimento di cui all'art.17.

Sull'importo del corrispettivo spettante all'Impresa aggiudicataria sarà operato il trattenimento delle somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Impresa aggiudicataria, e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito alle modalità di pagamento, rispetto alle relative indicazioni contenute nel contratto, devono essere tempestivamente notificate al Consorzio a mezzo PEC, inviando, se necessario, la dovuta documentazione. In difetto di tale notificazione, l'Ente si intende esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

11. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

- a) prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le modalità che saranno indicate;
 - b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta, con l'avvertenza che, in caso contrario, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del rapporto comunque formatosi con l'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Viene prevista la possibilità per il Consorzio di chiedere l'esecuzione anche nelle more della stipula.
- Sono a carico della Ditta le spese relative al contratto.

12. IMPEGNI CONTRATTUALI

L'affidamento oggetto del presente Capitolato non si intende obbligatorio e diviene efficace dopo che siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previste dalle leggi vigenti in ordine alle dichiarazioni formulate dalla Ditta.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, ex AVCPASS, secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 111/2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come modificata dalla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016. Qualora vi siano documenti per i quali la verifica non possa avvenire tramite il predetto sistema FVOE all'offerente cui il Consorzio intende aggiudicare l'appalto, nonché all'operatore economico che segue in graduatoria, verrà richiesto di presentare i mezzi di prova previsti dall'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata comprova o

mancata conferma delle dichiarazioni rese con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione attestato in sede di gara, si procederà all'esclusione dell'offerente dalla gara.

La stipulazione del Contratto resterà comunque subordinata, oltre che alla verifica dei requisiti:

- a) alla presentazione da parte dell'aggiudicatario di un elenco, autocertificato, ai sensi della normativa vigente, degli esercizi pubblici convenzionati con l'indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l'indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza, la commissione percentuale applicata e la data di attivazione della convenzione, che non potrà essere successiva al quarantacinquesimo giorno successivo alla data della comunicazione di aggiudicazione. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell'esistenza delle convenzioni con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi;
- b) alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esatto assolvimento degli obblighi contrattuali nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- c) all'accertamento dell'assenza di ogni condizione ostativa all'aggiudicazione prevista dalle vigenti disposizioni;

L'offerta vincola immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per lo stesso periodo.

L'Ente avrà la facoltà di ordinare, in caso d'urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto alla Ditta che dovrà immediatamente dar corso alla stessa, secondo le indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto, la Ditta affidataria avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi già espletati, valutati secondo il prezzo riportato nell'offerta. Nella ipotesi di rifiuto della stipulazione del contratto, sarà incamerata la cauzione provvisoria versata.

13. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere corredate da una garanzia provvisoria pari al 1% dell'importo posto a base d'asta (e quindi pari ad € 630,00), prestata in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 comma 4 della Legge n.120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., qui da intendersi integralmente richiamato. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di avvalersi delle ipotesi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, l'operatore economico deve espressamente attestare il possesso dei relativi requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di prestazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia provvisoria deve:

- a) essere prodotta come documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, o in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 con attestazione di conformità del documento all'originale da parte di pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 (cfr. al riguardo ANAC, delibera n. 372 del 17 aprile 2019);
- b) avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- c) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni su espressa richiesta del Consorzio, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

Le offerte presentate devono altresì essere corredate dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora l'offerente dovesse risultare aggiudicatario.

Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia definitiva con le modalità e secondo le condizioni previste dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite le ragioni di debito e di credito di ogni altra eventuale pendenza.

14. POLIZZE ASSICURATIVE (R.C.T. e INFORTUNI)

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e/o beni, tanto dello stesso Fornitore quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze relative all'esecuzione del servizio e delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, connesse o in cui si articola, anche se eseguite da parte di terzi, quali gli esercizi convenzionati. Pertanto lo stesso affidatario è obbligato a dotarsi, per tutta la durata del contratto, ivi compreso il periodo di proroga tecnica eventuale, di:

- idonea e apposita polizza assicurativa R.C.T., accesa presso primaria Compagnia Assicuratrice, che:
 - tenga indenne dai danni provocati a terzi nell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse, ivi compresi i rischi igienico-sanitari e i danni cagionati nel corso dell'attività espletata dai gestori/titolari degli esercizi convenzionati facenti parte della rete, con massimale annuo assicurato, per ogni singolo sinistro: non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per danni a persone e/o cose;
 - garantisca la responsabilità civile degli esercizi convenzionati facenti parte della rete;
 - precisi che non sono opponibili franchigie, scoperti e/o sottolimiti eventuali ai terzi;come da copia del documento di polizza assicurativa R.C.T. che dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta dell'Ente.
- idonea e apposita polizza infortuni, accesa presso primaria Compagnia Assicuratrice, che:
 - abbia massimale di almeno € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per dipendente per morte o invalidità permanente derivante da intossicazione da prodotti, cibi e/o bevande assunti presso gli esercizi convenzionati facenti parte della rete;
 - precisi che non sono opponibili franchigie, scoperti e/o sottolimiti eventuali ai terzi;

In alternativa all'apposita polizza assicurativa, l'appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa già attivata presso primaria Compagnia Assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e il medesimo massimale assicurato per ogni singolo sinistro, sopra indicato. In tal caso, dovrà essere prodotto, entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta del Committente, un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza assicurativa in questione copre anche il servizio svolto, in regime d'appalto, per conto del Consorzio, precisando che non vi sono limiti al massimale per danni e che non sono opponibili ai terzi franchigie e/o scoperti eventuali e/o sottolimiti eventuali.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di attivazione del servizio e cessano alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Aggiudicatario è tenuto ad informare, formalmente e con tempestività il Committente di ogni danno e/o infortunio, anche scarsamente rilevante, che dovesse verificarsi nel corso del periodo di esecuzione del servizio, connesso al servizio, ed a tenere informato il Committente in caso di controversie insorte con terzi. Ai fini del Capitolato, per "terzi" devono intendersi anche: - il Committente; - i fruitori del servizio, ovvero i dipendenti del Consorzio. Resta inteso che

eventuali risarcimenti di danni, che per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle polizze assicurative, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico del Fornitore.

L'appaltatore è, altresì, responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione del servizio, dovessero arrecare a beni e persone (es. dipendenti del Committente, etc.). Il Fornitore è tenuto ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

15. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il servizio è soggetto a verifica di conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 D.lgs 50/2016.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal contratto, si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo artt. 16 nonché alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.17 ove ne ricorrano i presupposti

16. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE – CLAUSOLA SOCIALE

Per adempiere alle prestazioni l'Impresa si avvarrà di proprio personale regolarmente assunto o contrattualizzato.

La clausola sociale non è applicabile al presente appalto trattandosi di un servizio non ad alta intensità di manodopera.

17. PENALITÀ

Si riportano di seguito le specifiche penali legate al servizio:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle tessere elettroniche personali, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari a euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno;

- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei Buoni pasto elettronici, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento mensile (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno;

- Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Ente nella Richiesta di Approvvigionamento mensile, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere al Consorzio una penale pari a euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata e fino alla risoluzione della predetta difformità;

- Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno;

- Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi inviati al Consorzio, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno;

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456

del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

18. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base di segnalazioni o rapporti fatti dal RUP (o da loro incaricati).

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal RUP (o da suo incaricato) al Responsabile del servizio dell'Impresa a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata al domicilio eletto dall'Impresa appaltatrice per PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Amministrazione.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza, nella contestazione sarà concesso all'Impresa un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali di cui al precedente articolo, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario del servizio;
- violazione del divieto di subappalto;
- mancata presentazione dell'elenco di esercizi convenzionati;
- mancato nomina o reperibilità del Responsabile dei Servizi così come indicato nel presente capitolato;
- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo;
- in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/2016 la Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'operatore economico o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

19. FACOLTÀ DI RECESSO

Il Consorzio si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione PEC. In tali casi all'Impresa aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo del servizio già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto a pena di nullità ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Al fine di garantire una gestione unitaria del servizio ed una diretta interlocuzione della stazione appaltante con l'esecutore dello stesso, NON è ammesso il subappalto.

21. LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA

La Ditta appaltatrice dovrà assoggettarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore o che dovessero essere emanate in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

22. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara viene esperita ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii. L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, secondo la seguente ponderazione:

Offerta Tecnica: fino ad un massimo di punti 70/100;

Offerta Economica: fino ad un massimo di punti 30/100

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta sarà quindi pari al risultato derivante dal punteggio "Offerta Tecnica" + punteggio "Offerta economica". Risulterà miglior offerente il concorrente che avrà totalizzato il punteggio finale complessivo più elevato

23. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero nascere dalla esecuzione del servizio, sarà competente il Foro di Bari.

24. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese contrattuali (bolli, eventuale registrazione, nonché le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in conto corrente bancari o postali).

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 trattamento dei dati personali sarà gestito secondo le modalità riportate nell'informativa pubblicata sul sito consortile dell'Ente disponibile all'indirizzo web:

https://www.conorzioasibari.it/wp/wp-content/uploads/2022/09/13-14-GDPR-Consorzio-ASI-Bari-INFORMATIVA-Rappresentanti-Legali-FORNITORI_.pdf

26. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.